



*Ministero dello Sviluppo
Economico*



*Ministero
dell'Istruzione
dell'Università e della
Ricerca*



Regione Campania

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013

Accordo di programma quadro

Delibere CIPE n. 78/11 e n. 07/12

ARTICOLATO

Roma, _____

VISTA la legge n. 168 del 9 maggio 1989 (istituzione MIUR ed autonomia delle Università

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche e integrazioni, concernente il “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni, che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203, che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l'articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”;

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1999, n. 9, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed, in particolare, il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti

locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143, che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) il quale prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003, sia dotato di un "Codice unico di progetto" che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", ed, in particolare, l'art. 22, comma 2, che prevede l'individuazione degli interventi considerati utili ai fini del superamento del deficit infrastrutturale all'interno del programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

VISTO l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (ora Fondo per lo sviluppo e la coesione), prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare l'art.3 riguardante la "tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO, in particolare, l'art. 8 della predetta delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTA la Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS", trasmessa alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con nota n. 14987 del 20 ottobre 2010 e la successiva Circolare della stessa Direzione in materia di monitoraggio n. 761 del 18.01.2013;

VISTA la delibera CIPE 6 marzo 2009, n. 1 recante "Aggiornamento dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007";

VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n.1 recante obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e 2007/2013;

VISTA la delibera CIPE settembre 2011 n. 78 di "Individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud - priorità strategica "innovazione, ricerca e competitività", come integrata dalle deliberazioni n. 7/2012 e n. 78/2012

VISTA la Delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 "Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013 in particolare il punto 3.1 che prescrive che ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nelle delibere del CIPE n. 62/2011 e 78/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di specifici Accordi di programma quadro (APQ);

CONSIDERATO che detti APQ devono contenere, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la disciplina per la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post nonché un appropriato sistema di gestione e controllo;

VISTA la deliberazione del CIPE n. 78/11 con cui, tra l'altro, viene destinata una quota pari a 68,7 M€ del FSC regionale al finanziamento di un programma d'interventi volto a potenziare il Sistema universitario regionale;

VISTA la deliberazione del CIPE n. 07/12 con cui, tra l'altro, viene effettuato un ulteriore stanziamento ammontante a 50,0 M€ a valere sulle risorse FSC nazionali in favore di un secondo piano d'interventi volto a potenziare il Polo di eccellenza Campania;

VISTA la delibera CIPE del 8 marzo 2013, n.14 e s.m.i. recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione - attuazione dell'articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di

spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo”, che ha esteso il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) entro il 31.12.2013, successivamente prorogato dal CIPE al 30.06.2014, anche alle delibere n. 78/2011 e n. 07/2012;

VISTA la deliberazione n. 495/13 con cui la Giunta Regionale della Campania ha assicurato con le risorse del Piano d'Azione Coesione – III riprogrammazione – per un importo ammontante ad 52,18 M€ la copertura finanziaria di interventi già compresi nel programma di cui alla delibera CIPE n. 78/11;

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 giugno 2012, concernente l'organizzazione degli Uffici di livello non generale - divisioni - del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; e in particolare l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito il L. 22 dicembre 2011 n. 214 che detta “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l'articolo 3 concernente i programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e il rifinanziamento del relativo fondo di garanzia e l'articolo 41 contenente misure per la velocizzazione di opere di interesse strategico;

VISTE le norme in materia di aiuti di Stato nella fase di attuazione dei programmi operativi dei fondi Strutturali e del Fondo Sviluppo e Coesione;

VISTE le griglie analitiche di valutazione relative ai finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione delle infrastrutture per la verifica della sussistenza o meno di aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea (TFUE) elaborate dai servizi della DG concorrenza della CE;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2012 n. 156 “Fondo per lo sviluppo e la coesione. Regione Campania - Programmazione delle residue risorse 2007-2013”, che, al punto 2 prevede che gli interventi di competenza regionale finanziati con la medesima saranno attuati mediante Accordi di programma quadro (APQ) “rafforzati” nell'ambito dei quali saranno, fra

l'altro, individuati i soggetti attuatori, gli indicatori di risultato e di realizzazione, i cronoprogrammi di attuazione e appaltabilità, i sistemi di verifica delle condizioni di sostenibilità finanziaria e gestionale, i meccanismi sanzionatori a carico dei soggetti inadempienti, nonché appropriati sistemi di gestione e controllo, anche con riferimento all'ammissibilità e congruità delle spese e alla qualità e completezza delle elaborazioni progettuali, nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 478 del 10 settembre 2012 recante "Strutture ordinamentali Giunta Regionale ai sensi del Regolamento 12/2011";

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 603 del 19 ottobre 2012 recante "FSC 2007- 2013. Adozione del Sistema di Gestione e Controllo";

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania in data 16 febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione;

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Campania n. _____ del _____ che approva lo schema del presente Accordo;

Tutto ciò premesso

il Ministero dello Sviluppo Economico

il Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca

la Regione Campania

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
2. Ne costituiscono allegati:

1. Programma degli interventi cantierabili corredato di:
 - 1.a Relazione tecnica (completa di cronoprogrammi);
 - 1.b Schede riferite agli interventi;
 - 1.c Piano finanziario per annualità;
2. Elenco degli interventi non immediatamente cantierabili.
3. Le schede riferite agli interventi sono compilate all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).
4. Per il sistema di gestione e controllo regionale, si fa rinvio alla DGR n. 603 del 19.10.2012, citata in premessa.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
 - a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro “Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore della depurazione delle acque”;
 - b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
 - d) per “Programma di interventi”, l'insieme degli interventi cantierabili finanziati con il presente Accordo;
 - e) per “Interventi cantierabili”, quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara;
 - f) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e “Sistema Gestione Progetti” ovvero “SGP”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
 - g) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
 - h) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, compilabile tramite SMOL, trasferita al SGP e alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell'intervento, i dati relativi all'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
 - i) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell'Accordo, che, per la Regione, è individuato nell'Organismo di Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);
 - j) per “Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che, tenuto conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato

tra i dirigenti regionali responsabili del settore;

- k) per “Responsabile dell'Intervento”, il soggetto individuato nell'ambito dell'organizzazione del soggetto attuatore, quale “Responsabile unico del procedimento” ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n 207;
- l) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo (RUA e RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;
- m) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale e le relative autorità a ciò deputate, che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l'ammissibilità della spesa anche con riguardo al punto 3.1 della Delibera CIPE n. 41/2012;

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo ha ad oggetto:
 1. la realizzazione degli interventi cantierabili come individuati e disciplinati negli allegati 1, 1.a, 1.b ,1.c.
 2. La progettazione degli interventi non immediatamente cantierabili, di cui all'Allegato 2.
2. Gli interventi di cui all'Allegato 2, terminata la fase di progettazione, della cui conclusione il RUA provvede a dare immediata informazione al Tavolo dei Sottoscrittori, rientrano nell'Allegato 1, con conseguente necessaria integrazione ed aggiornamento dello stesso e degli Allegati 1.a, 1.b e 1.c.

Articolo 4

Contenuto degli allegati

1. Nell'allegato 1 “Programma degli interventi” sono riportati i seguenti elementi: il titolo di ciascun intervento cantierabile, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento ed il relativo costo, il quadro delle risorse disponibili e l'indicazione della relativa fonte, lo stato della progettazione.
2. Nell'allegato 1.a “relazioni tecniche” sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma.
3. Nell'allegato 1.b “schede-intervento” sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato SGP/BDU.
4. Nell'allegato 1.c “Piano finanziario per annualità” è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
5. L'allegato 2 contiene l'elenco degli interventi non immediatamente cantierabili, il relativo fabbisogno finanziario, nonché la tempistica prevista per la chiusura della progettazione utile a consentire l'espletamento della procedura di gara.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad **€ 108.903.638,50** ed è assicurata dalle seguenti risorse:

Risorse Statali	€ 105.658.400,00
di cui	
FSC 2007-2013 – Delibera CIPE n. 78/11	€ 6.492.934,00
FSC 2007-2013 – Delibera CIPE n. 07/12	€ 46.990.400,00
Piano d'Azione Coesione – III riprogrammazione	€ 52.175.066,00
Risorse Comunitarie	€ 347.289,26
di cui	
PON Ricerca 2007	€ 347.289,26
Altre risorse pubbliche	€ 2.897.949,24
di cui	
Bilancio Ente Attuatore	€ 2.897.949,24

2. La Regione, anche sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore, laddove questo non coincida con la Regione stessa, nonché in funzione della propria programmazione di bilancio, garantisce:

- la sostenibilità finanziaria dell'intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
- la sostenibilità gestionale dell'intervento, in ordine alla capacità del soggetto preposto a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.

Articolo 6

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui agli allegati costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.

2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:

- a. il MISE - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione garantisce l'esecuzione delle attività di coordinamento e alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell'Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo,

secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

- b. il Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca **garantisce**
- c. la Regione Campania si impegna a:
 - garantire l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati 1, 1.a, 1.b, 1.c e 1.d;
 - garantire l'aggiornamento dei dati di monitoraggio in SGP e in BDU;
 - garantire il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati citati e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - assicurare il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale;
 - assicurare l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti;
 - garantire il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità";
 - tener conto dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/ realizzativo degli interventi;
 - valutare la compatibilità degli interventi infrastrutturali oggetto dell'Accordo con la normativa europea sugli Aiuti di Stato richiamata in premessa e cura, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea.
 - effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUPA, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.

4. Le Parti si impegnano, inoltre, per quanto di rispettiva competenza, a:

- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
- c. al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), eseguire,

almeno con cadenza periodica, tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;

- d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi.

Articolo 7

Riprogrammazione delle economie

1. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUA in sede di monitoraggio, al fine di una programmazione complessiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione attribuito alla Regione Campania, confluiscono su un capitolo dedicato del bilancio regionale e sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, in conformità a quanto stabilito nelle deliberazioni CIPE n. 41/2012 e n. 78/2012, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Relativamente alle economie derivanti dai ribassi d'asta, qualora siano evidenziate come riprogrammabili, eventuali maggiori costi dei lavori troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti, gli eventuali maggiori costi saranno posti a carico delle risorse riprogrammabili rinvenienti dall'attuazione degli APQ finanziati nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma della Regione Campania, ovvero a carico del bilancio degli Enti locali eventualmente interessati.
3. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.

Articolo 8

Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell'Accordo

1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e, quindi, esprimere pareri in materia di:
 - a. riattivazione o annullamento degli interventi;
 - b. riprogrammazione di risorse ed economie;
 - c. modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
 - d. promozione di atti integrativi;
 - e. attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo s'impegna a svolgere le attività di propria competenza e, in particolare:
 - a. a rispettare i termini concordati ed indicati nelle "schede" allegate al presente Accordo;

- b. ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- c. a proporre gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Tavolo dei sottoscrittori;
- d. ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e. a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste nell'accordo atte a rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo alla realizzazione degli interventi;
- f. ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare emanata dalla Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale, avente ad oggetto il "Manuale operativo sulle procedure del monitoraggio delle risorse FAS" trasmesso alle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano con nota n.14987 del 20 ottobre 2010 e s.m.i..

3. Alla Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico competono l'alta vigilanza sull'attuazione dell'Accordo, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori, lo svolgimento di accertamenti campionari, nonché, in tutti i casi ritenuti necessari, accertamenti specifici.

Articolo 9

Responsabile Unico delle Parti

1. Ai sensi del Sistema di Gestione e Controllo adottato dalla Regione Campania è individuato quale RUPA regionale il Direttore Generale pro- tempore della Direzione Generale per la Programmazione Economica e Turismo;
2. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
3. Il RUPA regionale assume, anche in linea con quanto previsto dal SI.GE.CO., altresì, il compito di:
 - a. proporre la riprogrammazione delle economie secondo le modalità indicate all'articolo 7;
 - b. attivare, avvalendosi dell'apposita Unità di controllo e verifica regionale, le verifiche sul rispetto dei cronoprogramma e in loco secondo i criteri definiti nel Sistema di gestione e controllo regionale;
 - c. coordinare le attività di validazione delle informazioni di monitoraggio inserite nel sistema informativo locale SMOL;
 - d. trasferire le informazioni di monitoraggio al sistema informativo nazionale SGP/BDU secondo le regole individuate nell'ambito del Protocollo di Colloquio.

Articolo 10

Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (RUA)

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, i soggetti firmatari, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, individuano quale responsabile unico della sua attuazione (RUA), il Direttore Generale pro- tempore della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione;

2. Al RUA viene conferito, anche secondo quanto stabilito dal Sistema di gestione e controllo regionale, il compito di:

- a. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
- b. coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c. valutare, anche con il coinvolgimento delle competenti Amministrazioni centrali e Direzioni Generali regionali, la compatibilità degli interventi oggetto dell'Accordo con la normativa europea sugli Aiuti di Stato richiamata in premessa, curando, ove richieste, le procedure di notifica alla Commissione Europea e definendo, in conseguenza, i successivi atti;
- d. promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 8, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
- e. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le modalità indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- f. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema informativo locale SMOL;
- g. assicurare e garantire il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel Sistema informativo di riferimento, secondo la procedura indicata nel Sistema di gestione e controllo, nonché nel "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC) e s.m.i.;
- h. provvedere alla redazione del Rapporto Annuale di Monitoraggio dell'Accordo, le cui risultanze confluiranno all'interno del rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) redatto secondo le modalità e le tempistiche previste dal citato "Manuale operativo" entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo;
- i. individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
- j. comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 13.

Articolo 11

Responsabile dell'attuazione dei singoli interventi

1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 9 e 10 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.

Inoltre, nel corso del monitoraggio, svolge i seguenti ulteriori compiti:

- a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RUA e al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d. aggiornare, con cadenza bimestrale, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
- e. trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

Articolo 12

Sistema degli indicatori di realizzazione e di risultato

1. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un:

- a. indicatore di realizzazione fisica/di programma;
- b. indicatore occupazionale;
- c. indicatore di risultato di programma.

2. Nel caso in cui gli indicatori di realizzazione fisica di cui al CUP prescelto non risultassero applicabili, è obbligatorio inserire almeno un indicatore di programma scelto tra quelli previsti dal Programma.

3. Per ciascun indicatore di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1, è necessario inserire:

- a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
- b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
- c. un valore raggiunto in sede di ciascuna sessione di monitoraggio.

Articolo 13

Valutazione in itinere ed ex post

1. In sede di Rapporto annuale di esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi nel presente Accordo. Tale valutazione *integra* il rapporto annuale di monitoraggio dell'accordo allegato al RAE.
2. Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti, registrando eventuali scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 11, comma 1.
3. I predetti rapporti sono trasmessi all'UVAL e agli altri Soggetti sottoscrittori del presente APQ.

Articolo 14

Modalità di monitoraggio in itinere ed ex post

1. Il monitoraggio in itinere ed ex post è effettuato secondo le procedure indicate nelle delibere CIPE in materia, nel citato "Manuale Operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" (ora FSC) e successive disposizioni attuative della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale.
Il MIUR può richiedere le necessarie informazioni, ai fini del rapporto con la Commissione Europea.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti, con particolare riguardo alle scadenze, comporta l'applicazione delle penalità previste nel citato Manuale di cui al punto precedente.
3. Del mancato adempimento si dà notizia, a cura del RUPA, agli organismi di valutazione dirigenziale per la valutazione delle performances del funzionario responsabile.

Articolo 15

Attivazione ed esiti delle verifiche

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.
2. Il RUA, tenendone informato il RUPA, assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire lo svolgimento di attività valutative di cui al punto 3 del presente articolo da parte dei soggetti preposti *rationae materiae* che, dal canto loro, si impegnano a valersene nel più rigoroso rispetto dei vincoli di riservatezza e di sensibilità commerciale.
3. Le verifiche sono attivate dal RUA in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al

cronoprogramma inizialmente approvato;

- b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto preliminare;
- c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
- d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
- e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.

4. Al verificarsi di una delle condizioni di cui al punto precedente, è facoltà della Direzione regionale competente attivare una verifica diretta documentale o in loco, oppure avvalersi delle competenti strutture del Dipartimento. L'attivazione delle verifiche avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE in materia ed in contraddittorio con le strutture regionali, che potranno presentare opportuna documentazione esplicativa relativamente ai fatti esaminati.

5. Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:

- a. rimuovere le criticità intervenute;
- b. prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
- c. accertare l'impossibilità a rimuovere le criticità emerse con conseguente definanziamento dell'intervento e riprogrammazione delle risorse.

Articolo 16

Sistema di gestione e controllo (SIGECO)

1. Il sistema di gestione e controllo (SIGECO) è descritto nell'allegata scheda 1.d, sottoposta a validazione da parte dell'UVER.

Essa contiene:

- i controlli di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretti a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali nonché la verifica delle irregolarità;
- l'individuazione della separatezza delle competenze tra i soggetti/organismi cui è demandata la responsabilità dei controlli di primo livello ed i soggetti/organismi che svolgono attività istruttorie e procedurali per la concessione ed erogazione dei finanziamenti;
- le procedure e l'autorità regionale preposte alla dichiarazione della congruità e dell'ammissibilità della spesa.

2. La Regione si impegna, altresì, a prevedere l'autorità di audit, ad integrazione del predetto Si. Ge. Co., come richiesto espressamente nella delibera di finanziamento n. 90 del 3 agosto 2012.

Articolo 17

Interventi in allegato 1 - Sanzioni

1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli interventi in oggetto in tempi certi rappresenta un motivo essenziale del presente Accordo. A tali fini, le tempistiche indicate nei cronoprogrammi in allegato sono assunte come riferimento primario per l'applicazione delle misure sanzionatorie, secondo le modalità di cui ai commi che seguono. A tal fine la Regione Campania si impegna ad obbligare i Soggetti attuatori degli interventi affinché riportino le citate tempistiche all'interno dei bandi di gara e/o negli atti contrattuali sottoscritti con i soggetti affidatari.
2. In caso di mancata aggiudicazione nei termini previsti dal cronoprogramma, allorché il ritardo superi 90 giorni, il Tavolo dei sottoscrittori, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi, dandone informativa al CIPE per le decisioni di competenza.
3. In fase di esecuzione, eventuali ritardi maturati rispetto ai tempi indicati nei cronoprogrammi, comportano l'applicazione nei confronti del soggetto attuatore, di apposite penali in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici nei confronti del soggetto appaltatore. A tal fine, il soggetto attuatore si rivale sul soggetto appaltatore, incamerando le penali contrattualmente previste, a norma di legge.
4. L'applicazione delle penali nei confronti del soggetto attuatore comporta la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento, nell'importo corrispondente all'ammontare delle penali medesime.
5. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, il soggetto attuatore attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore.
6. La Regione, ove non coincida con il soggetto attuatore, si impegna ad inserire tali disposizioni nei disciplinari di finanziamento.
7. Nei casi di persistente ritardo, inerzia o inadempimento, potranno essere adottati i poteri sostitutivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 19.

Articolo 18

Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RUA, fermo restando quanto previsto agli articoli precedenti, invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal RUA, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti.
3. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete,

comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 19

Ritardi e Inadempienze – provvedimenti del Tavolo dei Sottoscrittori

1. Fermo quanto previsto ai precedenti articoli, qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo pari alla metà del tempo previsto per la fase di riferimento il RUA, acquisite le informazioni del caso presso il soggetto attuatore, sottopone la questione al Tavolo dei Sottoscrittori per l'adozione delle decisioni conseguenti, anche ai fini dell'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al precedente art.18.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per obblighi di legge, relativamente agli interventi oggetto di eventuale revoca dei finanziamenti.

Articolo 20

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

1. Le Parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente, le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese per ogni tipologia di fonte di finanziamento. Sarà cura del RUA, su segnalazione delle parti competenti, comunicare le eventuali variazioni intervenute nelle procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese.
2. La procedura di trasferimento delle risorse a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è avviata dalla competente Direzione generale, nei limiti delle assegnazioni di competenza e subordinatamente alle disponibilità di cassa, in aderenza con i principi della delibera CIPE 166/07 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Analogamente opera la competente Direzione Regionale in relazione ai limiti ed agli adempimenti del proprio bilancio.

Articolo 21

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 22

Durata e modifica dell'Accordo

1. L'Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi

oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.

2. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti. Si richiama al riguardo quanto previsto nei precedenti Articoli.

3. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti dell'Accordo, compromettendo così l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Articolo 23

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS).

2. I soggetti attuatori si impegnano a fornire tutti i dati richiesti dal DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

Articolo 24

Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Articolo 25

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell'intervento previsto dal presente Atto. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente alla disciplina degli "Accordi di Programma Quadro" si intende automaticamente recepita.

Roma,

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
Direttore generale per la politica regionale unitaria nazionale
Dott. Vincenzo Donato

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA'
Direzione generale

REGIONE CAMPANIA

Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione generale per la Programmazione Economica e Turismo
Dott Giuseppe Carannante

Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione
Avv. Silvio Uccello
